

(N. 1012)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1965

Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Seminario vescovile di Piacenza, gli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati « Caserma generale Cantore » e « Chiesa di S. Agostino »

ONOREVOLI SENATORI. — La Caserma generale Cantore, sita in Piacenza, è stata recentemente trasferita al patrimonio disponibile dello Stato dal Ministero della difesa, il quale ne ha pronunciato la definitiva dismissione, previo accordo con il Ministero del tesoro per la riassegnazione al bilancio di spesa militare della somma di lire 230 milioni — pari al valore di stima della Caserma, riferito all'anno 1960 — somma necessaria al predetto Ministero della difesa per la costruzione di un nuovo e più moderno edificio, da utilizzare per l'accantonamento dei materiali attualmente depositati nella ripetuta Caserma.

All'acquisto dell'immobile aspira da tempo il Vescovado di Piacenza, che intende destinarlo alla costruzione di un Seminario, di

sedi per attività culturali e religiose del Seminario stesso e di servizi per l'attigua Chiesa di Sant'Agostino, anch'essa di proprietà dello Stato, dichiarata Monumento nazionale e vincolata in perpetuo a monumento ai Caduti. Anche di tale Chiesa il citato Vescovado intende rendersi acquirente per continuarvi l'esercizio del culto.

L'Ufficio tecnico erariale, con relazione in data 15 luglio 1960, aveva attribuito alla caserma Cantore il suindicato valore di lire 230 milioni, tenuto conto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza ai monumenti a tutela del carattere storico-artistico del compendio, ed il valore di lire 182.500.000, tenuto conto, oltre che dei suddetti vincoli, anche di quello eventuale di destinazione del compendio stesso ai fini di natura pastorale

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sopra specificati, da imporsi con apposite clausole contrattuali. Tali valori sono stati successivamente aggiornati — con perizia dell'Ufficio tecnico erariale n. 4839 in data 22 giugno 1963 — e portati rispettivamente a lire 374.800.000 e lire 297.400.000.

Per quanto riguarda la Chiesa di Sant'Agostino, l'organo tecnico, con relazione dell'8 aprile 1963, considerato che il vincolo di destinazione perpetua a monumento ai Caduti esclude nel modo più assoluto la possibilità di realizzare alcun reddito da tale immobile, e ritenuto che le spese ordinarie e straordinarie occorrenti per conservare al bene medesimo la suddetta destinazione potranno raggiungere cifre ragguardevoli (determinate, approssimativamente, in lire 2 milioni 240.000 annue per la sola manutenzione ordinaria dallo stesso Ufficio tecnico erariale, con perizia 22 aprile 1963, n. 3536, cifra quest'ultima confermata con nota 7 maggio 1963 dalla Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, la quale ha aggiunto che la spesa per la manutenzione straordinaria potrà aggirarsi sui 5 milioni) ha dichiarato che il valore commerciale della Chiesa deve considerarsi nullo.

Ciò premesso, ed avuto riguardo, da un lato, all'esigenza manifestata dal Ministero della difesa di ottenere la riassegnazione al proprio bilancio di spesa della somma di lire 230.000.000, e, dall'altro, alle necessità di indole pastorale e religiosa del Vescovado di Piacenza, si è dell'avviso che la richiesta d'acquisto di ambedue gli immobili da parte del Vescovado sia meritevole di essere assecondata, e che, conseguentemente, possa autorizzarsi la cessione dell'uno e dell'altro immobile per il prezzo di lire 297.400.000, pari al valore della sola caserma Cantore, determinato, come già detto, tenendo conto sia degli esistenti vincoli di natura artistico-

monumentale, sia di quelli di destinazione che verranno imposti.

Il pagamento del prezzo verrà effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le rimanenti, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze annuali.

Poichè, peraltro, il suindicato prezzo di lire 297.400.000 supera il limite entro il quale le vigenti disposizioni consentono la vendita a trattativa privata di beni di proprietà dello Stato, la progettata vendita dovrà essere autorizzata da apposito provvedimento legislativo.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede — all'articolo 1 — l'obbligo per l'acquirente di destinare la caserma Cantore — per un periodo non inferiore a 20 anni — alla costruzione di un Seminario, di sedi per attività culturali e religiose del Seminario stesso e di servizi per l'attigua Chiesa di Sant'Agostino; di adibire tale Chiesa, in via permanente, a Monumento ai Caduti ed a scopi di culto, con l'obbligo per il Seminario di eseguire, nei confronti del citato immobile, tutte quelle opere che si renderanno necessarie per la conservazione, l'efficienza e la funzionalità dello stesso; di sottoporre le modificazioni edilizie che eventualmente dovessero essere apportate agli immobili, alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ai fini della tutela storico-artistica degli immobili medesimi, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

All'articolo 2 prevede la riassegnazione, al bilancio di spesa militare del provento della vendita, fino alla concorrenza della somma di lire 230.000.000, da destinarsi alla costruzione di altro immobile occorrente ai servizi delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del Seminario vescovile di Piacenza degli immobili di proprietà dello Stato siti in detto capoluogo e denominati Caserma generale Cantore e Chiesa di Santo Agostino, per il prezzo di lire 297.400.000 da pagarsi in tre rate di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le rimanenti, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze annuali.

I predetti immobili dovranno essere destinati il primo, per un periodo non inferiore a venti anni, alla costruzione di un Seminario, di sedi per attività culturali e religiose del Seminario stesso e di servizi per l'attigua Chiesa di Sant'Agostino, ed il secondo, in via permanente, a Monumento ai Caduti ed a scopi di culto, con l'obbligo per l'acquirente, limitatamente a quest'ultimo immobile, di eseguire tutte quelle opere che si renderanno necessarie per la conservazione, l'efficienza e la funzionalità dello stesso.

Le modificazioni edilizie che l'acquirente intendesse apportare agli alienandi compendi dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

Art. 2.

Il provento della vendita, fino alla concorrenza della somma di lire 230.000.000, sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destinato alla costruzione di un altro immobile occorrente ai servizi della Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.